



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6042 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014
avente ad

OGGETTO:

risarcimento del danno

vertente

TRA

rappresentata e difesa, in virtù di in atti, dall'avv. Michele Liguori elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità D'Italia n. 4

ATTRICE

E

1) Donnarumma Carmela,

CONVENUTA CONTUMACE

2) Donnarumma Tommaso,

CONVENUTA CONTUMACE

3) Italiana Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Tundo, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore in Napoli, alla via T. Tasso 91/b

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 07.03.2017;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che in data 12.02.2009 alle ore 21.00 circa in Pompei alla via Villa Dei Misteri aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali partendo dal marciapiedi pedonale rialzato posto all'altezza della circumvesuviana; che aveva quasi completato l'attraversamento stradale allorquando era stata investita dall'autovettura Fiat Punto tg. BG902DG che percorreva ad elevata



velocità la predetta via con direzione di marcia Boscoreale- Pompei; che la predetta autovettura era di proprietà di Donnarumma Carmela e condotta da Donnarumma Tommaso; che all'esito dell'investimento aveva riportato serie lesioni personali.

Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Donnarumma Tommaso nella causazione del sinistro, la condanna di quest'ultimo di Donnarumma Carmela e della Italiana Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa garante per la rca auto dell'autovettura investitrice, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non, in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, la Italiana Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibilità.

In particolare e nel merito la compagnia di assicurazioni convenuta deduceva che su via Villa Dei Misteri all'altezza della Stazione Circumvesuviana, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, non vi erano le strisce pedonali.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata ctu medico-legale sulla sua persona, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 07.03.2017, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Questioni preliminari.

In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. dlgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (*cf. raccomandata di diffida e messa in mora del 24.09.2010 allegata alla produzione attorea*).

Merito.

Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (*cf. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07*) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.

Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè



acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (*cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995*).

Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (*cfr. modello Cai allegato alla lettera di costituzione in mora, risultanze dell'estratto PRA veicolo di proprietà Donnarumma Carmela, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale e degli interrogatori formali, della espletata c.t.u. medico-legale*).

Dal modello di constatazione amichevole di sinistro ritualmente allegato in atti dall'attrice emerge che in data 12.02.2003 alle ore 21.00 alla via Villa Dei Misteri in Pompei l'autovettura Fiat Punto tg BG902DG di proprietà di Donnarumma Carmela e condotta da Donnarumma Tommaso investiva che stava attraversando la predetta via sulla strisce pedonali nei pressi della circumvesuviana; in particolare il Donnarumma sottoscrive la seguente dichiarazione: *“..il 12.02.2003 alle ore 21.00 ero alla guida della Fiat Punto di mia figlia Carmela mentre percorro Villa Dei Misteri direzione Pompei giunto nei pressi della circumvesuviana non mi accorgevo che una ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali la urtai scaravendola a terra”* (*cfr. modello Cai allegato alla costituzione in mora di parte attrice*).

Il convenuto Donnarumma Tommaso, non costituitosi in giudizio non ha inteso disconoscere la propria sottoscrizione in calce alla richiamata dichiarazione.

La dinamica del sinistro come allegata in citazione è stata anche descritta dal teste escusso in giudizio.

Il teste escusso all'udienza del 10.11.2015, premesso di aver assistito al sinistro in quanto al momento del suo verificarsi era appena uscito dalla stazione della Circumvesuviana ha affermato: *“..ho visto la signora che attraversava la strada sulle strisce pedonali e quasi a metà del percorso veniva investita nel lato sinistro da un'autovettura Fiat Punto di colore celestino guidata da una persona anziana che procedeva con direzione verso Pompei Centro. Quando ho assistito all'incidente io ero fermo fuori alla stazione di Villa dei Misteri....l'incidente si è verificato verso le ore 21.00 e ricordo che piovigginava. L'autovettura Fiat Punto non procedeva a velocità elevata, ma non ha tentato alcuna manovra per evitare la come se non l'avesse proprio vista. La stava attraversando la strada ad andatura regolare senza correre. Nei pressi delle strisce pedonali dal lato della strada dove era diretta la se non erro c'è una fermata dell'autobus. A seguito dell'investimento è caduta sul lato destro ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale dallo stesso investitore”*.

Il teste ha riconosciuto i luoghi di causa nelle foto esibitegli ed allegate alla produzione di parte; sul punto ha dichiarato: *“riconosco nelle foto esibitemi i luoghi di causa, in particolare nella foto n. 3)*



l'uscita della stazione che indico con una croce; le strisce pedonali sono proprio ubicate all'uscita della stazione" (cfr quattro rilievi foto planimetrici di Villa dei Misteri in Pompei allegato n. 4 produzione parte convenuta Ufficio Giudice di Pace di Pompei).

Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro e supportate dalla documentazione in atti (*modello Cai, verbale di Pronto soccorso*).

Si rileva, infatti, che, oltre al modulo di constatazione amichevole di sinistro sottoscritto dal Donnarumma ed innanzi richiamato, risulta ritualmente allegato in atti anche il verbale di accettazione n. 4161/2009 del 12.02.2009 del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre Del Greco, dal quale risulta il ricovero alle ore 21.30 di _____ a seguito di incidente stradale avvenuto in Pompei alle ore 21.00 (*cfr verbale di pronto soccorso allegato alla produzione attorea*).

A ciò va aggiunto che Donnarumma Carmela ed Donnarumma Tommaso non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale deferitogli in ordine alle circostanze spazio-temporali ed alla dinamica del sinistro per cui è lite.

Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate può dunque dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta da parte attrice.

In particolare per quanto attiene alla deduzione della convenuta compagnia di assicurazioni in ordine all'assenza di strisce pedonali sul luogo del sinistro non può che rilevarsi che la documentazione fotografica in bianco e nero all'uopo allegata in atti non consente di escluderne la presenza in termini di certezza, considerata anche l'altezza della uscita della Stazione della Circumvesuviana come indicata dal teste, e rilevato che sia il teste che il Donnarumma nel modulo di constatazione amichevole di sinistro hanno affermato che in loco c'erano le strisce pedonali.

Né dalla espletata istruttoria sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente della _____ tale da assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, "*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*".

Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in



essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento (*Cass. sez.3 civ. sent. 3 luglio-30 settembre 2009 n.20949 e Cass. pente sez.IV 12 giugno 2007 n. 34111*).

Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti, né tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore, che invero era intento ad attraversare la strada sull'apposito attraversamento pedonale in tal modo rispettando le disposizioni di cui all'art. 190 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, G.U. 18/05/1992 n. 114.

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva Donnarumma Carmela Donnarumma Tommaso e la Italiana Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la qualità in atti ed in solido tra loro.

Passando alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dall'attore, nonché alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale patito a seguito del sinistro.

Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci.

In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.

Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dott. Salvatore Vitiello emerge che l'attrice a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato "*un politrauma con trauma massiccio facciale con rottura incisivi centrali, trauma cranico chiuso, lussazione spalla destra, distorsione ginocchio destro, contusioni escoriate multiple*" (*cf. amplius relazione peritale in atti, depositata in data 04.05.2016, sub considerazioni medico legali*).

Quindi il c.t.u. ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dalla e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'istante: un periodo di invalidità temporanea di giorni 10 al 100%, giorni 25 di ITP mediamente al 50%; giorni 25 mediamente al 25%; nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7 % (*cf. relazione depositata in data 04.05.2016*).



Il ctu ha anche precisato che il danno emergente per il costo della riabilitazione odontoiatrica ammonta ad euro 2.600,00 e quello per spese mediche ad euro 309.90.

Il giudicante non ha, motivo di discostarsi dalle conclusioni finali cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti in lite.

Accertato il diritto di _____ al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (*cf*r *Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003*).

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (*sentenza n. 26972/2008*), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno patrimoniale in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronunzia ha statuito che: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-



fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la modesta entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.

Dispone, tuttavia, il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito." Precisa, poi, il successivo terzo comma che "l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato."

Dalla lettura delle norme ora citate emerge, dunque, con evidenza come i valori monetari espressi dal legislatore nelle tabelle puntualmente approvate dal Ministero dello Sviluppo economico non prendano in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vittima, così come espresso, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite del 2008, ma si limitino a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione ai residui profili riconosciuti giurisprudenzialmente quali componenti dell'omnicomprensivo danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).

Le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono, pertanto, alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite.

A tale limite strutturale della norma non può, altresì, porsi emendamento ricorrendo alla limitata personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass., poiché significherebbe comprimere nella predetta personalizzazione non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.



Del pari è evidente che essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.

Spetta dunque al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale - personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost (cfr Tribunale Varese, 08.04.2010; cfr Tribunale Piacenza, 10.11.2010).

Ciò posto, nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micro permanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico del giugno 2016 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.

Circa il "quantum", può dunque riconoscersi a per danni in oggetto la somma di euro 461,00 per inabilità temporanea parziale al 100% (giorni 10 x 46,10); euro 576,25 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 25 x euro 23,05 pari al 50 % di euro 46,10) ed euro 288,13 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 25 x euro 11,52 pari al 25 % di euro 46,10).

Il danno biologico permanente invece, tenuto conto dell'età di anni della danneggiata all'epoca del sinistro, ammonta in termini monetari ad euro 10.091,19.

Detto allora della possibilità di appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché, all'epoca dell'emanazione della norma, era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale.



Sulla base di tutto quanto sopra, stimasi quindi equo personalizzare la liquidazione del danno non patrimoniale appesantendo il punto biologico in ragione della sofferenza morale che va riconosciuta alla tenuto conto della entità e della tipologia delle lesioni riportate, del danno odontoiatrico e della durata del periodo di convalescenza.

Pertanto, atteso che il danno biologico è ristorato con la complessiva somma di euro 11.416,57 stimasi equo valutare in complessivi euro 14.841,54 il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale (ottenuti aumentando del 30 % l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico).

Nell'ipotesi in oggetto, oltre al danno biologico, (comprensivo del danno psichico, del danno estetico ed alla vita di relazione) ed al danno morale, inteso come patema d'animo transeunte legato all'evento lesivo, non si ravvisano sulla base delle risultanze istruttorie, ulteriori voci di danno non patrimoniale (id est danno esistenziale), tali da incidere ulteriormente, per la particolare condizione soggettiva del danneggiato, sulle sue abitudini di vita.

Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad euro 14.841,54.

A tale danno va aggiunto quello patrimoniale per spese mediche come richiesto in citazione e documentato in atti e quello emergente per spese odontoiatriche come stimato dal ctu ed ammontante complessivamente ad euro 2.909,90 (di cui euro 2.600,00 per spese odontoiatriche future).

L'importo risarcitorio complessivo ammonta ad euro 17.751,44.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (*Cass., 10-3-2000, n. 2796*). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (*Cass. 27 marzo 1997 n. 2745*).



Si è ancora chiarito in giurisprudenza che qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr Cassazione civile, sez. III, 19/03/2014, n. 6347).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 17.751,44 al momento dell'incidente (12.02.2009). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 12.02.2009 all'attualità.

Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo

Provvisionale.

Dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta a titolo di provvisionale ex art. 147 dlgs 209/2005 con ordinanza del 29.06.2015, e liquidata in euro 5.000,00.

All'uopo si evidenzia che la Suprema Corte ha chiarito che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr Cassazione civile, sez. I, 01/12/2016, n. 24539).

Non si ritengono sussistenti i presupposti per una condanna per lite temeraria della convenuta compagnia di assicurazioni.

La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio; la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a



causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere, che nella specie non si ritiene assolto, di fornire elementi probatori sufficienti sia per provare la sussistenza dell'elemento soggettivo che l'esistenza del danno (*cf. Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n. 21798 in senso conforme Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 20/04/2004, n. 7583*).

Spese di lite

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali" (Cass. n. 2775 del 2006).

Si è, altresì, specificato che "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (Cass. n. 14594 del 2005).

Si aggiunge che ai sensi dell'art. 20 del D.M. 55/2014 l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale va autonomamente liquidata solo se riveste "autonoma rilevanza" rispetto alla seconda.

Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite anche di quelle sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale, per consulenza di tecnica di parte (documentate in atti), e per la fase di studio della controversia (*cf. Cassazione civile, sez. III, 17/05/1991, n. 5579*), non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da riconoscere quale danno emergente all'attore.



Ciò posto le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 valori medi) con attribuzione al difensore antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte avendo l'attore documentato il relativo esborso (*allegato 37 produzione parte attrice, cfr Cass. 2006/2605 e Cass. 2003/4357*).

Si precisa che le spese relative ai giudizi promossi dinnanzi al Giudice di Pace di Napoli e di Pompei, e conclusi con sentenza di incompetenza per territorio e per valore sono già state liquidate nei provvedimenti conclusivi di quei giudizi.

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. BG 902 DG di proprietà di Donnarumma Carmela e condotta da Donnarumma Tommaso e per l'effetto:
- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice condanna Donnarumma Carmela, Donnarumma Tommaso e la Italiana Assicurazioni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di _____ della somma di euro € 17.751,44 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

- condanna Donnarumma Carmela, Donnarumma Tommaso e la Italiana Assicurazioni s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di _____ delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00 per competenze ed euro 580,00 per spese oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;

Pone in via definitiva le spese di ctu a carico dei convenuti in solido tra loro;

Dall'importo come innanzi determinato va detratta la somma già ottenuta dall'attrice a titolo di provvisoria ex art. 147 dlgs 209/2005 secondo i criteri indicati in parte motiva.

Torre Annunziata, 26.06.2017;

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato



